

e. IV C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 979/A III^a Legislatura

" Modifica al d.d.l. sulla ristrutturazione dell'organizzazione Turistica pubblica e delega di funzioni amministrative reg.li ~~attuali~~ attualmente all'esame della Comm.ne Turismo, (in attuazione dell'art.4 della L.n. 217/'83)".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12/11/1984.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TURISMO SPORT E INDUSTRIA ALBERGHIERA

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge, la Giunta Regionale della Puglia intende riordinare l'apparato turistico pubblico sub regionale alla luce di quanto previsto dall'articolo 4 della legge statale del 17/5/1983 n. 217, denominata " Legge Quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".

Come è noto, per non disorientare la domanda turistica e per dar luogo ad un sistema organizzativo caratterizzato da alcuni comuni denominatori che ne assicurino l'identità e la funzionalità sull'intero territorio nazionale, le Regioni, pur nel rispetto delle singole autonomie decisionali e nella consapevolezza di possibili differenziazioni normative a scrivibili alle diversificate esigenze del territorio, hanno attivato un sistematico ed approfondito esame congiunto della materia in oggetto dal quale sono scaturite impostazioni e principi di base che rappresentano le conclusioni di un responsabile e democratico processo di "autocoordinamento".

Tali impostazioni e principi di base sono recepiti nel presente disegno di legge: non soltanto perchè derivanti dal citato processo di autocoordinamento, ma anche e soprattutto perchè aderenti alle esigenze dello sviluppo turistico della Puglia ed a quelle dell'inserimento del sistema turistico Pugliese nel più vasto contesto dell'intero apparato turistico nazionale, pubblico e privato.

Come è specificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'impostazione dell'articolato si sono anche tenu

ti nel dovuto conto i principi di decentramento contenuti nella Costituzione e nello Statuto Regionale, nonché i dispositivi di redistribuzione delle competenze stabilite dal DPR n. 616.

L'articolo 2 definisce i compiti della Regione e sottolinea che trattasi soprattutto di compiti di programmazione e di coordinamento, nonché di settori operativi e di atti amministrativi che chiaramente si qualificano come strumenti di programmazione. Vengono evidenziati, in questo articolo, gli impegni della Regione per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione, per la riqualificazione e sviluppo dell'offerta e per il sostegno da assicurare alla commercializzazione ed agli Organismi che la attuano. Questi compiti e questi impegni sono esplicitamente citati per il loro evidente ed imprescindibile collegamento con l'attività di promozione delle cui strutture operative l'articolato in esame si occupa in via principale.

Agli articoli 3 e 4 sono indicati i compiti delegati, rispettivamente, alle Province ed ai Comuni per l'espletamento di funzioni amministrative che direttamente si ricollegano ad adempimenti previsti dalla normativa vigente. Va sottolineato, al riguardo, che tutte le Regioni si sono trovate concordi nel valutare l'opportunità di non assegnare le funzioni in oggetto alle istituende A.P.T. (Aziende di Promozione Turistica) proprio per lasciare maggiore spazio all'immagine ed ai compiti tecnici che tali Organismi debbono assumere nello specifico settore della promozione.

All'articolo 5 viene esplicitato il meccanismo di disciplina delle deleghe nei confronti del quale non vi è nulla di rilevante da osservare.

All'articolo 6 ci si occupa del rilievo turistico del territorio, secondo quanto disposto dal secondo capoverso dell'articolo 4 della citata Legge nazionale 17 Maggio 1983 n. 217.

Tale capoverso, come è noto, stabilisce che le Regioni debbono "individuare gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti" definendo implicitamente come "non rilevanti" le aree in essi non comprese .

Visto l'enorme patrimonio di attrattive monumentali, culturali, storiche, paesaggistiche, ambientali, folcloristiche, enogastronomiche ed artigianali presenti sull'intero territorio, la Regione Puglia, insieme con altre Regioni, non ha ritenuto di aderire ad una ripartizione così netta (aree rilevanti ed aree non rilevanti), reputando, invece, preferibile e più aderente alla propria configurazione territoriale e turistica la suddivisione del territorio in "turisticamente rilevante" e "turisticamente influente".

Il primo è caratterizzato da una più avanzata fase di attuazione di "processi di sviluppo turistico già avviati" e comprende aree e località che hanno già raggiunto una considerevole notorietà sul mercato della domanda e che fruiscono di una più accentuata intensità di "attrattive turistiche primarie". Il secondo (territorio turisticamente influente) si qualifica come tale per la sua funzione di "connettivo di irradiazione", per la sua attitudine a completare l'offerta e l'attrattiva turistica primaria con altre attrattive ed offerte che completano il "pacchetto di vacanza" e per la sua suscettibilità di progressivo, futuro sviluppo turistico, in armonia con l'obiettivo regionale di capillarizzare, nella misura maggiore possibile, i benefi-

ci economici e sociali che il turismo può arrecare all'intero territorio regionale.

Un "territorio turisticamente influente" non può, nè deve essere lasciato a se stesso ed, infatti, il disegno di legge in esame prevede che esso sia curato direttamente dalle A.P.T. le quali, pertanto, vengono ad occuparsi anche del territorio turisticamente influente, pur restando la normativa fiscale concernente il pagamento dell'imposta di soggiorno (o di altri tributi integrativi o sostitutivi aventi la medesima finalità) limitata alle aree ricomprese nel "territorio turisticamente rilevante" il quale ultimo, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, denuncia già l'esistenza di concreti e consistenti processi di sviluppo turistico. In tal modo, si ritiene di avere assicurato l'adeguata cura e tutela degli interessi turistici dell'intero territorio, pur senza perdere di vista l'indispensabile gradualità che i relativi processi di sviluppo debbono avere (nel tempo e nello spazio) e senza estendere l'imposizione tributaria alle aree in cui i processi di sviluppo turistico sono ancora in fase embrionale e senza porre altri interlocutori (oltre alle A.P.T.) nel contesto dell'apparato turistico sub regionale che assolve funzioni tecniche e promozionali.

A tal fine, è stato necessario dividere, prima, il territorio regionale in circoscrizioni che delimitano l'area di competenza di ciascuna A.P.T., poi, nell'interno di ognuna di tali circoscrizioni, delimitare il "territorio turisticamente rilevante" e quello "turisticamente influente".

Tali ripartizioni si evincono dalla "tabella A" riportata in allegato al presente articolato e facente parte integrante di esso. L'individuazione degli ambiti territoriali descritti in tale tabella è il risultato dell'applicazione dei seguenti criteri di determinazione:

a) prioritaria valutazione della rilevanza turistica dei territori delle attuali Aziende Autonome, cioè, delle "Stazioni di cura, soggiorno e turismo" già riconosciute in Puglia con la precedente normativa statale e regionale. Si tratta, come è noto, di territori comunali di indubbia rilevanza turistica, caratterizzati da notevoli attrattive storico-artistiche, ambientali, paesaggistiche e/o da risorse termali, dalla presenza di una cospicua ricettività alberghiera ed extralberghiera e che registrano un significativo movimento di turisti e forestieri.

b) Valutazione di nuovi "ambiti territoriali turisticamente rilevanti" che, pur non risultando compresi nelle attuali Stazioni di cura, soggiorno e turismo, presentano una indubbia rilevanza turistica e vanno pertanto considerati alla stessa stregua di quelli di cui alla precedente lettera a) e sottoposti alla medesima normativa tributaria. (In sostanza, occorre per essi richiedere i medesimi pareri previsti per la costituzione delle A.A.C. S.T.).

c) Individuazione, intorno alle aree di cui ai precedenti punti a) e b) di "ambiti territoriali turisticamente influenti" ricompresi nei limiti di ciascuna delle circoscrizioni configurate.

d) evitare, in ogni caso, una inopportuna e dannosa frammentazione del territorio turisticamente rilevante in un gran numero di "ambiti" non corrispondente allo spirito ed alla lettera della norma di cui all'art. 4 della legge quadro e, soprattutto, non idonea a favorire i processi di sviluppo turistico che la Puglia deve attivare, processi di sviluppo che non si misurano certamente con il numero delle A.P.T. che vengono costituite e che non possono certo realizzarsi se i fondi disponibili venissero

impegnati prevalentemente per le spese fisse destinate alla sede od al personale.

Con l'articolo 7 si istituiscono le Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) le quali si configurano come organismi strumentali della Regione che hanno il compito di promuovere lo sviluppo delle "circoscrizioni" in cui operano e che, come si è detto, comprendono sia "territori turisticamente rilevanti" che "territori turisticamente influenti". Va notato che il punto "c" dell'articolo in esame prevede che le stesse A.P.T., previo nulla osta della Regione, possano aprire, nel territorio di propria competenza, gli "Uffici di informazione ed accoglienza turistica" (I.A.T.) previsti dalla Legge Quadro. Questo dispositivo si completa con quello previsto alla lettera "h" dell'art. 2, nel quale si specifica che la Regione concede il nulla osta in oggetto: "previo accertamento dell'esistenza delle risorse finanziarie" per il funzionamento di ciascuno degli I.A.T. di cui si propone l'istituzione.

L'ultimo capoverso dell'articolo in esame chiarisce che le attività svolte dalle A.P.T., ove esplicitate al di fuori dell'ambito di rispettiva competenza territoriale, debbono essere analiticamente descritte nel "programma" che le A.P.T. stesse debbono annualmente predisporre ai sensi del successivo art. 23 e debbono essere, pertanto, esplicitamente approvate dalla Regione. Ove riferite al mercato internazionale, tali iniziative debbono essere svolte esclusivamente dalla Regione, la quale può anche avvalersi del personale incardinato nelle piante organiche delle singole Aziende: tanto per le iniziative proposte dalle Aziende stesse, quanto per quelle che la Regione assume nell'interesse dell'intero territorio o di parti di esso.

Naturalmente, come specifica l'ultimo capoverso del successivo art. 23, i programmi delle Regioni vengono esaminati, per l'approvazione, dalla Giunta Regionale e, qualora riferite al mercato internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale turistico Regionale che la Giunta approva annualmente entro il mese di aprile, in armonia con le disposizioni dell'art. 4, secondo comma, del DPR 24/7/1977 n. 616, in tema di iniziative da realizzare all'estero.

L'art. 8 sancisce che spetta alla Regione la funzione di coordinamento delle attività delle A.P.T. che operano sul proprio territorio, secondo le direttive e le altre disposizioni contenute nel piano Regionale di settore riguardanti il turismo. I motivi per i quali la Regione esplica direttamente tale attività di coordinamento sono tanto evidenti e tanto direttamente si ricollegano all'attività di programmazione, da non richiedere commenti particolari. Anche il collegamento fra l'attività delle A.P.T. ed i contenuti, gli obiettivi e le "linee guida" del Piano Regionale di settore riguardante il turismo, sono posti in piena luce nell'articolo in esame e caratterizzano la posizione strumentale che le A.P.T. devono assumere quali organi operativi di realizzazione dell'attività promozionale necessaria per conseguire i processi di sviluppo e gli obiettivi di politica turistica indicati dal piano. Da ciò consegue che le A.P.T. debbono ricevere precise e sistematiche direttive dalla Regione e che tali direttive debbono ispirarsi direttamente al Piano di settore. Solo in tal modo, tale Piano assume la pienezza delle sue funzioni che non sono astratte e teoriche, ma debbono trovare concreto seguito nelle direttive, nei provvedimenti di esecuzione e nelle attività operative.

Similmente, il Piano di settore, ricollegandosi istituzionalmente e funzionalmente al più ampio "Programma generale di sviluppo della Regione" assicura il più profondo e sistematico inserimento del turismo nella programmazione e, contestualmente, la partecipazione degli Enti Locali ai processi, alle procedure ed alle scelte operate dalla programmazione. Appare, infatti, incontrovertibile che i processi di programmazione ai quali i rappresentanti degli Enti Locali debbono partecipare hanno, necessariamente, carattere intersettoriale e comportano, pertanto, quella visione globale di "destinazione e gestione del territorio" che i rappresentanti degli Enti Locali debbono, appunto, interpretare ed esprimere. La partecipazione degli Enti Locali alle procedure ed ai modelli di formazione degli schemi e dei contenuti della programmazione - e, più particolarmente, di quella intersettoriale - fanno sì che le volontà e le esigenze proprie di ciascun comparto territoriale si traslino dal "Programma generale" ai "Piani settoriali" e, da questi, agli organi operativi tramite qualificate e precise "direttive" che raccordano la programmazione al coordinamento ed, entrambe, all'attività concreta.

E' dunque la programmazione a costituire lo strumento e l'ambito essenziale per il collegamento delle A.P.T. con gli Enti Locali, attraverso le "direttive", nè diversamente potrebbe essere, se non si vogliono compromettere drasticamente: da un lato l'amministrabilità e la funzionalità degli organismi operativi e, dall'altro, il ruolo, la dignità e l'utilità della stessa programmazione.

E' proprio per questi motivi che, nell'art. 8 della legge in esame, viene sottolineato che il collegamento con

gli Enti Locali avviene attraverso gli strumenti propri della programmazione la quale, proprio per le funzioni che essa assume, consente di evitare che il collegamento con gli Enti Locali venga ad incentrarsi su di una partecipazione diretta e personale degli Organi collegiali delle Aziende che darebbe luogo, fra l'altro, ad una sorta di programmazione empirica ed occasionale di carattere corporativo.

Gli articoli n. 9, 10 ed 11 non richiedono commenti particolari mentre, dal suo canto, l'art. 12 si ricollega a quanto appena detto sul ruolo della programmazione e tiene in adeguato conto l'esigenza di raccordare l'attività operativa che le A.P.T. sono chiamate a compiere con la commercializzazione. Va infatti tenuto presente che il compito principale delle Aziende è quello di svolgere attività promozionale e che questa non ha significato nè utilità pratica se non si raccorda strettamente e sistematicamente alla commercializzazione che trasforma le propensioni e gli orientamenti della domanda in concreti atti di acquisto che ingenerano lo sviluppo economico. Questa specifica e bene evidente esigenza ha ispirato la struttura e la composizione del Consiglio di amministrazione previste all'art. 12 del disegno di legge in esame che, stabilendo un numero complessivo di 17 componenti, favorisce anche l'amministrabilità delle Aziende, amministrabilità che viene poi assicurata anche dallo snello Comitato Esecutivo previsto dall'articolo 14. L'agile struttura del Comitato Esecutivo non sarebbe stata da sola sufficiente ad assicurare l'elasticità amministrativa, la tempestività decisionale e la razionalità operativa che le Aziende debbono possedere per

chè le competenze del Consiglio di Amministrazione sono, inevitabilmente, tanto vaste che nulla potrebbe il Comitato Esecutivo di fronte ad un Consiglio che risultasse paralizzante per la sua eccessiva ampiezza o per l'eterogeneità della sua composizione.

I restanti articoli della legge non richiedono commenti particolari perchè sono ispirati alla normativa vigente sul personale, sulla vigilanza, sul controllo degli atti, sull'impostazione dei bilanci e sulla contabilità.

Con l'art. 29, viene istituita la "Consulta Regionale del Turismo", alla quale viene assicurata la più ampia e corale partecipazione delle forze politiche, economiche e sociali interessate allo sviluppo del settore e che si configura come un fondamentale strumento di ispirazione e di indirizzo delle linee generali della politica turistica Regionale, a valle degli obiettivi fissati dalla programmazione generale e settoriale, ma a monte dell'attività operativa svolta dalle A.P.T.

Gli ultimi articoli della legge contengono le norme per lo scioglimento degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, nonché per il trasferimento dei loro beni e delle loro obbligazioni.

~~P. d. S.~~ DI MODIFICA AL d.d.l. SULLA RISTRUTTURAZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA PUBBLICA E DELEGA DI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI (IN ATTUAZIONE DEL-
L'ART. 4 DELLA L. 17 MAGGIO 1983, N. 217.)

ART. 1 (FINALITA')

La Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del DPR 24 Luglio 1977 n. 616 e dell'art. 4 della L. 17 Maggio 1983 n. 217, detta con la presente Legge le disposizioni per la soppressione degli Enti Provinciali per il Turismo nonché delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo e per la costituzione delle Aziende di Promozione Turistica (APT), tenendo conto dei principi di decentramento contenuti nella Costituzione e nello Statuto Regionale.

ART. 2 (COMPITI DELLA REGIONE)

Spettano alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento al fine di realizzare un più equilibrato sviluppo del turismo sul proprio territorio.

Fra tali funzioni sono ricomprese, in particolare, le seguenti:

- a) programmazione e coordinamento delle iniziative ed attività poste in essere dagli organismi indicati allo art. 7;
- b) promozione dell'associazionismo e della cooperazione per la individuazione e la commercializzazione del prodotto turistico Regionale e locale;
- c) riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica;
- d) promozione della domanda anche attraverso il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione verso i Paesi extraeuropei;
- e) collegamento fra la programmazione Regionale e quella interregionale e nazionale;
- f) autorizzazione all'apertura ed alla conduzione di agenzie di viaggio e turismo;
- g) riconoscimento delle associazioni pro loco attraverso l'iscrizione ad un albo all'uopo istituito presso l'Assessorato al Turismo;
- h) concessione del nulla osta alla creazione, da parte delle Aziende di cui all'art. 7, di Uffici di informazione ed assistenza ai turisti, previo accertamento dell'esistenza delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.

ART. 3 (COMPITI DELLE PROVINCE)

Sono delegate alle Province le funzioni relative a:

- a) ricezione delle denunce relative ai prezzi dei servizi ricettivi classificati ai sensi dell'art. 7 della L. 17 Maggio 1983 n. 217;
- b) ricezione delle proposte relative alle tariffe dei servizi professionali di cui all'art. 11 della Legge indicata sub a)

ART. 4 (COMPITI DEI COMUNI)

Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a:

- a) classificazione delle strutture ricettive sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della L. 17 Maggio 1983 n. 217;
- b) imposizione del vincolo di destinazione di cui all'art. 8 della Legge indicata sub a);
- c) proroga delle locazioni degli immobili adibiti ad uso alberghiero ai sensi della L. 2 Marzo 1963 n. 191;
- d) uso del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistiche e ricreative.

ART. 5 (DISCIPLINA DELLE DELEGHE)

Nell'esercizio delle funzioni amministrative Regionali, gli Enti Locali delegati sono tenuti ad osservare, ove applicabili, oltre alle disposizioni della presente legge, quelle dettate dallo Statuto e dalle altre Leggi Regionali.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma hanno carattere definitivo.

Nel corso del rapporto di delega, la Giunta Regionale può emanare direttive concernenti le funzioni delegate.

In caso di mancato adeguamento alle direttive sopraindicate, il Presidente della Giunta invita l'Ente delegato a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale la Regione provvede direttamente.

La revoca delle funzioni delegate attraverso la presente Legge è attuabile solo attraverso un successivo atto normativo di identico valore.

La legge di bilancio assegna annualmente agli Enti delegati i mezzi finanziari necessari all'espletamento delle relative funzioni.

ART. 6 (RILIEVO TURISTICO DEL TERRITORIO)

Il territorio della Regione è suddiviso in () zone contigue, delimitate nell'allegata tab. A, che è parte integrante della presente Legge.

Nell'ambito di ciascuna zona è individuato e delimitato dalla citata tab. "A", ai sensi della Legge 17/5/1983 , n. 217, il territorio "turisticamente rilevante" che, ad ogni effetto, è considerato come stazione di cura, soggiorno e turismo e che, ove non coincida con la precedente area di applicazione dell'imposta di soggiorno, viene segnalato al Ministero delle Finanze per l'emissione dei relativi pareri e per le conseguenti implicazioni in materia tributaria.

Il restante ambito di ciascuna zona viene considerato come territorio "turisticamente influente", ai fini di una politica turistica che valorizzi e comprenda, pur nella necessaria gradualità, tutte le risorse dell'intero territorio Regionale.

- d) svolgono attività di assistenza agli operatori turistici locali e curano l'armonizzazione degli interessi di cui questi ultimi sono portatori con quelli degli altri settori produttivi e dei servizi di interesse turistico prestati dagli Enti Pubblici territorialmente competenti;
- e) raccolgono ed elaborano, secondo le direttive impartite dalla Regione, i dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica;
- f) possono, previo nulla osta Regionale, provvedere alla gestione di eventuali servizi ritenuti utili alla valorizzazione delle risorse turistiche di competenza;
- g) danno impulso alle attività turistiche di base.

Le attività di cui al comma precedente, ove esplicate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, ma sul territorio nazionale, debbono essere autorizzate dalla Regione in sede di approvazione dei programmi di cui all'art. 23; ove riferite al mercato internazionale, vengono svolte esclusivamente dalla Regione, anche avvalendosi del personale inquadrato nelle piante organiche delle singole Aziende, ai sensi dell'art. 4 del DPR 24 Luglio 1977 n. 616.

ART. 8 (COLLEGAMENTO DELL'AZIENDA CON GLI ENTI LOCALI)

Spetta alla Regione la funzione di coordinamento delle attività delle Aziende che operano sul proprio territorio, secondo le direttive e le altre disposizioni contenute nel piano regionale di settore riguardante il turismo.

All'elaborazione del piano di cui al comma precedente partecipano, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. , gli enti locali territoriali.

ART. 9 (ORGANI DELLE AZIENDE)

Sono organi di ciascuna Azienda:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 10 (NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta.

Egli rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ART. 11 (ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un componente del Comitato esecutivo da esso delegato, ovvero, in mancanza di delega, dal più anziano dei componenti tale Comitato.

ART. 12 (NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA)

Il Consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni, ed è composto, oltre che dal Presidente, da:

- a) tre rappresentanti dei Comuni il cui ambito territoriale ricade in tutto o in parte in quello dell'Azienda, di cui due, in rappresentanza del territorio turisticamente rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2.
Qualora i Comuni i cui territori siano considerati turisticamente rilevanti risultassero in numero inferiore a due, il limite di cui al comma precedente viene a cadere;
- b) un rappresentante designato dalla Provincia;
- c) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- d) quattro esperti in materia turistica eletti dal Consiglio Regionale;
- e) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, delle seguenti categorie, settori ed associazioni:
 - 1) imprese alberghiere;
 - 2) imprese extralberghiere;
 - 3) agenzie di viaggio;
 - 4) lavoratori del settore turistico;
 - 5) associazioni del tempo libero;
 - 6) organizzazioni cooperative del settore;
 - 7) associazioni pro-loco;

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le associazioni di cui al comma precedente, provvedono alla designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione delle Aziende. I relativi atti esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione, nei successivi trenta giorni, una volta designati almeno i tre quarti dei membri, provvede con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta, alla nomina del Consiglio di amministrazione.

ART. 13 (LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA)

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) l'approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l'attività annuale e pluriennale dell'azienda;
- b) l'approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;
- c) l'approvazione del conto consuntivo finanziario e dello stato patrimoniale dell'Azienda;
- d) l'elezione dei membri del Comitato esecutivo;
- e) la determinazione dell'indennità spettante al Presidente ed agli altri amministratori dell'Azienda nei limiti stabiliti dall'art. 18;
- f) l'adozione del regolamento di contabilità aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 27;
- g) la costituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica;
- h) l'adozione della pianta organica nonché l'emanazione dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 22;
- i) la determinazione della sede dell'Azienda e della sua denominazione che, comunque, deve avere concreti riferimenti al territorio;

- l) la deliberazione degli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
- m) l'acquisto, l'alienazione e le locazioni ultra novennali di beni immobili.

ART. 14 (COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'AZIENDA)

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Azienda e da sei membri eletti fra i componenti del Consiglio di amministrazione, di cui 1 tra i componenti di cui alla lettera d) dell'art. 12, 1 in rappresentanza degli enti locali, 2 in rappresentanza delle associazioni degli operatori turistici, 1 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e 1 tra i componenti di cui ai punti 5, 6 e 7 della lettera e dell'art. 12.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

ART. 15 (ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'AZIENDA)

Spetta al Comitato esecutivo di:

- a) adottare gli atti necessari per dare esecuzione alle de liberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e fissare l'ordine del gior no delle relative sedute;
- c) deliberare su ogni argomento che non rientri nella spe cifica competenza del Consiglio di amministrazione per assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda.

In presenza di riconosciuti motivi di indifferibilità ed urgenza, il Comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione; tali provvedimenti debbono essere ratificati dal Consiglio stesso alla prima seduta successiva.

ART. 16 (COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AZIENDA)

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio Regionale e dura in carica cinque anni. I componenti del Collegio restano in carica fino alla loro sostituzione.

Esso è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti al l'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio, nella sua prima seduta, provvede all'elezione del Presidente.

ART. 17 (ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AZIEN
DA)

Spetta al Collegio dei Revisori:

- a) la formulazione di pareri di massima sulle impostazioni dei bilanci di previsione, nonchè delle valutazioni di bilancio a chiusura di ciascun esercizio;
- b) la redazione, prima dell'approvazione di ciascun conto consuntivo e di ciascun rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della medesima;
- c) la verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa, nonchè dell'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
- d) la vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.

Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori sono inviate al Presidente dell'Azienda, nonchè all'Assessorato al Turismo della Regione.

I Revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 18 (INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA)

Il Consiglio di amministrazione determina, ai sensi dello art. 13, l'indennità di carica spettante al Presidente entro il limite massimo di L. 400.000 mensili.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio dei revisori dell'Azienda spetta per ogni seduta un gettone di presenza di L. 30.000.

Ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza pari a L. 20.000.

Ai componenti degli organi collegiali spettano, altresì, le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla L.R. n. del

ART. 19 (DECADENZA DEGLI ORGANI DELL'AZIENDA)

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori decadono allorchè:

- a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;
- b) non intervengono a tre sedute consecutive dell' organo di appartenenza senza giustificato motivo.

Decorso il termine di venti giorni dall'invito comunicato all'interessato a fornire giustificazioni, il Presidente dell'Azienda trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione per la delibera di decadenza.

Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell'Azienda, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione con l'osservanza delle norme dettate dai precedenti articoli 12 e 16, entro il termine di tre mesi.

ART. 20 (PERSONALE DELLE AZIENDE)

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende è disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell'accordo sindacale per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Il personale di cui al precedente comma, è inquadrato in un unico ruolo nominativo regionale istituito e gestito dalla Regione.

Le piante organiche sono adottate dalle Aziende di Promozione Turistica ed approvate con legge Regionale.

La consistenza numerica del ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle Aziende di Promozione Turistica.

La gestione amministrativa del personale è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Azienda dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

L'assunzione in servizio del personale è disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla Giunta Regionale.

I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dal Presidente della Regione, su richiesta dell'Azienda.

ART. 21 (INQUADRAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI)

Il personale di ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo è inquadrato dalla Giunta Regionale nel ruolo unico di cui all'art. 20.

La Giunta Regionale assegna il personale alle Aziende di cui all'art. 7 ed agli Enti Locali delegati sulla base di apposite graduatorie per ciascuna qualifica funzionale formate con riferimento ai titoli ed alle richieste espresse dal personale medesimo.

L'assegnazione del personale alle Aziende è disposta nei limiti delle rispettive piante organiche; l'assegnazione agli Enti delegati avviene sulla base di intese preventive tra la Giunta Regionale e gli Organi competenti degli Enti medesimi.

ART. 22 (PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALL'AZIENDA)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, sentite le organizzazioni sindacali, determina i titoli ed il relativo punteggio da attribuire ai fini della formazione della graduatoria; con lo stesso provvedimento determina la pianta organica provvisoria di ciascuna Azienda, data dalla somma dei posti ricoperti dai dipendenti di ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo aventi sede nell'ambito territoriale dell'Azienda medesima.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di cui al precedente comma i dipendenti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo trasmettono al Presidente della Regione la documentazione attinente ai titoli posseduti per la formazione della graduatoria e la richiesta di assegnazione in ordine decrescente di preferenza, a due Aziende nelle cui piante organiche provvisorie sono previsti posti corrispondenti alla qualifica posseduta, o agli enti locali delegati.

ART. 23 (PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DELL'AZIENDA)

In conformità alle direttive ed agli indirizzi enunciati dalla Regione ai sensi dell'art. 2, le Aziende di Promozione Turistica predispongono programmi annuali e pluriennali finalizzati all'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al precedente art. 7.

A tal fine, trasmettono alla Giunta Regionale, entro il 15 Marzo di ogni anno, i programmi da attuarsi nell'anno successivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7, fornendo i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo considerato;
- b) gli eventuali riferimenti alle attività preordinate degli enti locali, delle associazioni e degli operatori turistici con i quali intendono accordarsi;
- c) le previsioni finanziarie del programma;
- d) la descrizione analitica delle singole iniziative da assumere al di fuori del proprio territorio.

I programmi vengono esaminati, per l'approvazione, dalla Giunta Regionale e, qualora riferiti al mercato internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale turistico regionale che la Giunta approva annualmente entro il mese di Aprile, in armonia con le disposizioni dell'art. 4, secondo comma, del DPR 24/7/1977, n. 616 in tema di iniziative da realizzarsi all'estero.

ART. 24 (CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AZIENDA)

Sono soggetti ad approvazione della Giunta Regionale i seguenti atti delle Aziende:

- a) programmi annuali e pluriennali;
- b) regolamento di contabilità, gli altri regolamenti e le relative modifiche;
- c) deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
- d) deliberazioni concernenti le indennità agli amministratori;
- e) deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 500 milioni di lire con esclusione di quelle autorizzate dalla Giunta Regionale ai sensi dell' ultimo comma del presente articolo;
- f) deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;
- g) deliberazioni sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa.

Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte della Giunta Regionale.

I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo art. 26.

Sono soggetti ad autorizzazione della Giunta Regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunzie alle transazioni che superino il valore di lire 50.000.000.

Gli atti diversi da quelli di cui al primo comma sono sottoposti al controllo della Giunta Regionale con le procedure di seguito fissate.

L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla Giunta Regionale che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.

Gli atti richiesti possono essere annullati dalla Giunta Regionale nei successivi venti giorni.

Entro lo stesso termine, la Giunta Regionale può, altresì, richiedere all'Ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Qualora entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco la Giunta non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 Febbraio 1953, n. 62 sulle delibere assunte dagli Organi Regionali.

ART. 25 (VIGILANZA SULL'AZIENDA)

La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende.

Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta Regionale, sentita la medesima, può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle Aziende;
- b) provvedere, previa diffida agli organi delle Aziende, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento anche con la nomina di commissari "ad acta";
- c) sciogliere gli organi delle Aziende per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Con la stessa procedura, il Presidente della Giunta Regionale può nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli Organi dell'Azienda di Promozione Turistica.

ART. 26 (BILANCI DI PREVISIONE E CONTI CONSUNTIVI DELL'AZIENDA)

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle Aziende di Promozione Turistica sono approvati con le modalità previste dalla Legge Regionale

In deroga all'art. della Legge Regionale le variazioni al bilancio di previsione delle Aziende sono approvate dalla Giunta Regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla Commissione Consiliare competente in materia finanziaria.

ART. 27 (CONTABILITA' DELL'AZIENDA)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento-tipo di contabilità che dovrà essere adottato dalle Aziende e nel quale si terranno in particolare conto le esigenze operative, di funzionalità, flessibilità e tempestività decisionale che le Aziende medesime debbono possedere.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità, si applicano le disposizioni della Legge Regionale

n. nonchè, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni contenute nei titoli II e III del DPR 18 Dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.

ART. 28 (ENTRATE E PATRIMONIO DELL'AZIENDA)

Le entrate delle Aziende sono costituite dai seguenti proventi:

- 1) la quota del gettito dell'imposta di soggiorno di cui al R.D.L. 24/11/1938, n. 1926 convertito nella legge 2/7/1939, n. 739 e sue modificazioni ed integrazioni, già spettante alle AA.C.S.T. riscossa nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, comprese nell'ambito di ciascuna Azienda;
- 2) le entrate sostitutive dei tributi speciali di cui alla legge 4/3/1958, n. 174, modificata con DPR 26/10/1972, n. 638, attualmente spettanti alle AA.C.S.T.;
- 3) la quota del fondo regionale del turismo stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio commisurata:
 - a) all'ammontare del gettito dei seguenti tributi, entrate sostitutive e contributi riscossi al 31 Agosto dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, depurato dei relativi rimborsi:
 - a 1) gettito dell'imposta di soggiorno attualmente spettante agli Enti Provinciali per il Turismo;
 - a 2) entrate sostitutive dei soppressi tributi di cura e sugli spettacoli di cui agli articoli 12, 13 e 14 del R.D.L. 15 Aprile 1926, n. 765 e successive modificazioni, attualmente dovuto dalle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo a favore degli Enti Provinciali per il Turismo;
 - a 3) contributi delle amministrazioni provinciali di cui all'art. II della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni, attualmente dovuto agli Enti Provinciali per il Turismo;

a 4) contributi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'art. 2 del D.L. numero 2303 del 1936, attualmente spettanti agli Enti Provinciali per il Turismo;

b) all'ammontare dei contributi ordinari già devoluti dalla Regione agli Enti Provinciali per il Turismo ed alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo ai sensi della Legge n. 114 del 1964 e della legge n. 1213 del 1956 per importi non inferiori ai correlativi stanziamenti iscritti nel bilancio per l'anno 1984, depurati dalle quote destinate, nel detto anno, al ripiano dei disavanzi di amministrazione degli anni precedenti.

Il fondo regionale di cui al comma precedente è ripartito tra le Aziende di Promozione Turistica e tra gli Enti locali destinatari di deleghe a norma della presente legge con deliberazione della Giunta Regionale in conformità a criteri di riparto della stessa stabiliti sentita la competente Commissione consiliare.

ART. 29 (CONSULTA REGIONALE DEL TURISMO)

Al fine di fornire suggerimenti ed indicazioni sulla politica e sulle strategie da adottare, per l'organico sviluppo turistico del territorio e per il più ampio coinvolgimento delle risorse produttive, organizzative e culturali ai processi socio-economici che esso determina, è istituita la Consulta Regionale del Turismo.

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è presieduta dall'Assessore competente ed è composta:

- a) dai Presidenti, o Consiglieri di amministrazione da essi delegati, delle Aziende di Promozione Turistica;
- b) da un rappresentante ciascuno dell'ANCI, dell'UN CEM e dell'UPI;
- c) da un Presidente di Associazione pro loco iscritta allo Albo Regionale designato dall'Associazione Regionale delle Pro loco;
- d) da un rappresentante delle C.C.I.A.A.;
- e) da tre rappresentanti degli operatori turistici designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) da tre rappresentanti dei lavoratori indicati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) da cinque esperti eletti dal Consiglio regionale, scelte tra persone di riconosciuta capacità specifica in materia di turismo, di economia turistica, marketing turistico e tecnica della comunicazione.

Le designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Trascorso tale termine, la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta e fatte comunque salve le eventuali successive integrazioni.

La Consulta ha il compito di esprimere pareri, formulare proposte ed indicazioni sulla materia del primo comma del presente articolo.

ART. 30 (FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA)

La Consulta Regionale sul Turismo è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

La Consulta ha sede presso la Giunta Regionale. Essa tuttavia può riunirsi anche in località diversa da quella della sede.

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte l'anno; in seduta ordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con documento motivato.

Le convocazioni della Consulta sono fatte dal Presidente in modo che pervengano agli interessati almeno 10 giorni prima della seduta.

Nella convocazione debbono essere indicati gli argomenti dell'ordine del giorno.

Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e dei votanti.

Di ciascuna seduta della Consulta verrà redatto apposito verbale.

Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.

ART. 31 (SCIoglimento degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo)

Gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo sono disciolti con decorrenza dalla data di costituzione delle Aziende che operano negli ambiti territoriali corrispondenti.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, assumono le funzioni di Commissari liquidatori per la gestione degli affari correnti fino alla data di costituzione delle Aziende:

ART. 32 (TRASFERIMENTO DEI BENI E DELLE OBBLIGAZIONI)

La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari Liquidatori, attribuisce i beni ed ogni altro rapporto giuridico già intestato agli E.P.T. ed alle AA.C.S.T., la cui circoscrizione ricada interamente in un unico ambito all'Azienda territorialmente competente.

I beni e gli altri rapporti giuridici intestati ad E.P.T. ed AA.C.S.T. la cui circoscrizione non ricada interamente in un unico ambito, sono trasferiti, con le medesime procedure di cui al comma precedente, e con i seguenti criteri:

a) i beni immobili di proprietà e ad ogni altro titolo posseduti sono attribuiti all'Azienda competente sull'ambito in cui il bene immobile è situato;

b) i beni immobili di proprietà o ad ogni altro titolo posseduti dagli E.P.T. e dalle AA.C.S.T., che non siano situati in alcun ambito turistico, sono attribuiti alla Regione, che li destina a scopi turistici;

c) i beni mobili soggetti a registrazione di proprietà e ad ogni altro titolo posseduti sono attribuiti alle Aziende nel cui ambito abbia la sede l'E.P.T. e l'AA.C.S.T. in testataria;

d) i beni mobili soggetti a registrazione o ad altro titolo posseduti dagli E.P.T. e dalle A.A.C.S.T. la cui sede non ricada in alcun ambito, sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;

e) i beni mobili non soggetti a registrazione sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;

f) i rapporti giuridici e contrattuali, relativi ai beni di cui ai punti precedenti, sono attribuiti all'Ente tributario del bene cui accedono.

I rapporti giuridici e contrattuali degli E.P.T. e delle A.A.C.S.T. cui non si applichi il comma precedente, sono attribuiti, con la medesima deliberazione di cui al comma precedente, alla Regione od alle Aziende secondo criteri che tengano conto della natura del rapporto e della sua strumentalità al funzionamento degli enti potenzialmente attributari.

La medesima deliberazione di cui ai precedenti commi, autorizza il Presidente della Giunta Regionale a stipulare i relativi atti negoziali entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione, il Presidente dell'Azienda ed il Commissario Liquidatore competente provvedono alla stipulazione degli atti negoziali conseguenti alle deliberazioni di cui al primo e secondo comma.

OTTEGIONE
19.11.86